

(N. 2329)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TISSI Attilio

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1952

Misure tecniche di prevenzione contro le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi e per l'igiene dei lavori in sotterraneo.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 aprile 1943, n. 455, ha esteso l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, contro le malattie professionali, alla silicosi ed all'asbestosi.

Questa legge ha dato pure facoltà al Governo di prescrivere particolari norme per la prevenzione tecnica e profilattica contro le suddette malattie.

Per quanto riguarda le misure di *prevenzione medica*, il sedicente Governo della Repubblica di Salò ha emesso il decreto ministeriale 10 marzo 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 25 aprile 1944) che contempla alcune delle previste norme.

Esse però risultano insufficienti e non sono neppure sempre applicate essendo contestata la legittimità di quel sedicente governo.

Invece *nessuna* prescrizione concernente la *prevenzione tecnica* è stata sino ad ora disposta, malgrado che in questi ultimi anni, con lo sviluppo dei lavori sotterranei di scavo per la costruzione degli impianti idroelettrici, esse siano ancor più urgenti se si vuole in qualche modo tutelare la salute dei lavoratori.

È bensì vero che presso il Ministero del lavoro è stata costituita apposita Commissione per la elaborazione delle previste norme

tecniche e profilattiche, ma è purtroppo altrettanto vero che la Commissione attende a questo lavoro da più anni e non è possibile prevedere quando potrà portarlo a termine specie per i troppi impegni di altra natura che vengono affidati dal Ministero ai pochi esperti che si occupano del problema. E le due malattie, ma specie la silicosi, non stanno ad attendere e non si ferma la loro funesta azione a danno della salute degli operai.

Ora, se, per quanto riguarda la *prevenzione medica*, la quale, in qualche modo, viene anche attualmente esercitata in virtù del citato decreto ministeriale 10 marzo 1944, conviene attendere il regolamento che i competenti della Commissione sopramenzionata con più approfondito studio potranno elaborare, non altrettanto può dirsi della *prevenzione tecnica* per la quale non vi è in atto alcuna disposizione e non è possibile attendere più oltre se si vuole finalmente iniziare un'opera di difesa anche tecnica contro le malattie cui vanno incontro gli operai addetti allo scavo ed alla frantumazione della roccia.

Particolari norme legislative sono anche opportune perchè esse troveranno applicazione nei vari campi cui interessano, mentre le

disposizioni emanate dal Ministero del lavoro non sarebbero attuate nei lavori delle cave e delle miniere che sono di competenza del Ministero dell'industria e commercio.

La silicosi e l'asbestosi appartengono alla categoria delle malattie denominate « pneumoconiosi » e sono provocate dalla polvere che, con la respirazione, viene apportata nei polmoni.

L'asbestosi è causata dalla polvere di amianto ma desta limitate preoccupazioni dato lo scarso numero di operai addetti allo scavo ed alla lavorazione di questo minerale.

Non altrettanto può dirsi invece della silicosi, la quale è provocata dalla polvere proveniente dalla roccia silicea che è presente in larga misura anche nel nostro Paese.

Essa esercita la sua nefasta azione specie sui lavoratori addetti alla perforazione meccanica della roccia in sotterraneo a causa della grande quantità di polvere, prodotta con gli attuali sistemi di lavoro, e che gli operai sono costretti ad inspirare.

Può ben dirsi che ben pochi dei minatori che per lungo tempo ed, alle volte, anche per breve tempo, sono addetti ai lavori di scavo

sotterraneo in roccia silicea restano immuni dalla malattia che alle volte ha anche rapidi effetti letali. Ed ora, che, in aggiunta ai lavori delle miniere e cave, si sono sviluppati quelli per la costruzione di impianti idroelettrici, il pericolo per questa malattia interessa anche in Italia un notevole numero di lavoratori.

Il problema consiste quindi nella eliminazione della polvere e, per quanto allo stato attuale non vi sia alcun mezzo di prevenzione tecnica collettiva che la elimini completamente, si può ritenere per certo che, con l'adozione delle norme proposte, che sono più o meno adottate in tutti i Paesi civili, il pericolo di contrarre la malattia è ridotto circa dell'80 per cento e quindi vien compiuto egualmente un notevole progresso.

Le stesse norme sono prescritte anche per lavori sotterranei in presenza di roccia non silicea e ciò per rendere, con l'eliminazione della polvere, più sopportabile l'ambiente nel quale sono costretti a lavorare gli operai. Inoltre sono previste altre disposizioni volte allo stesso scopo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Entro due anni dalla data di promulgazione della presente legge la perforazione meccanica della roccia dovrà, di norma, venire eseguita col sistema « ad iniezione d'acqua » che consiste nella immissione di tale liquido attraverso il canale assiale del fioretto perforatore in quantità e pressione tali da ridurre in melma bagnata la polvere prodotta dal tagliente.

Nei casi particolari dove l'attuazione della perforazione « con iniezione d'acqua » presenti reali difficoltà ed inconvenienti, i Circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro potranno autorizzare l'uso di altri sistemi di captazione delle polveri, purchè sufficientemente rispondenti allo scopo.

Così pure gli stessi Circoli regionali potranno autorizzare l'adozione di quei nuovi sistemi che il progresso tecnico dovesse indicare e si dimostrassero ugualmente o più efficaci della « iniezione d'acqua ».

I Circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro potranno altresì esentare dall'applicazione delle norme di cui i precedenti commi i lavori di scavo all'aperto, purchè sia basso il tenore di silice della roccia da perforare. Saranno pure esentati i lavori all'aperto di breve entità e durata, qualunque sia la natura della roccia.

Art. 2.

La zona di lavoro ed i materiali di scavo, specie nei lavori sotterranei durante il « marinnaggio » debbono essere abbondantemente innaf-

fiati con l'acqua al fine di ridurre il più possibile la formazione della polvere.

Debbono altresì essere attuati tutti gli opportuni accorgimenti per la difesa contro le polveri, come: schermi d'acqua ed altri eventuali utili provvedimenti.

La ventilazione deve essere proporzionata all'ampiezza dello scavo. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto immediato.

Art. 3.

Negli scavi della roccia avente abbondante tenore di silice e particolarmente nei lavori sotterranei, i Circoli regionali dell'Ispettorato del lavoro potranno prescrivere l'uso ed il tipo delle maschere antipolvere individuali. Così pure potrà essere prescritto l'uso della maschera nei locali di frantumazione della roccia, all'aperto.

Art. 4.

Entro tre anni dalla data della promulgazione della presente legge, nei lavori sotterranei di qualunque natura sarà proibito l'uso delle macchine, per la locomozione od altro, azionate da motori che in fase di funzionamento producano gas bruciati.

Art. 5.

Le disposizioni di cui alla presente legge e tutte quelle relative alle misure di prevenzione medica o tecnica contro la silicosi o l'asbestosi che dovessero essere emanate dal Ministero del lavoro dovranno trovare applicazione anche nei lavori inerenti alle cave ed alle miniere.